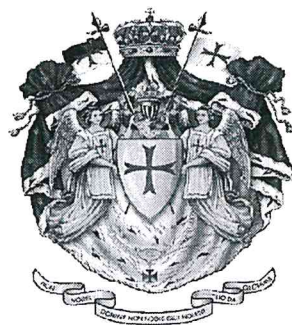




CONFRATERNITA CAVALIERI TEMPLARI



Regolamento

della

Confraternita

dei Cavalieri Templari

ART.1

DELL'ORGANIZZAZIONE

1. La Confraternita, ai sensi dell'art.12 dello statuto, è governata dal Maestro Generale, assistito dal Capitolo Generale ai sensi dell'art.15 dello statuto.
2. Le decisioni del Maestro Generale assumono la formula di decreto e sono inappellabili salvo diversa disposizione del M.G..
3. Le delibere del Capitolo sono prese a maggioranza dei presenti alla seduta.
4. Il Capitolo è presieduto dal Siniscalco quale Cavaliere più alto in grado o Drappiere in sua assenza.
5. I membri del Capitolo Generale sono quelli indicati dall'art.14 dello Statuto.
6. A solo titolo riassuntivo essi sono:
 - Il Siniscalco
 - I Marescialli
 - I Commendatori
 - Il Drappiere
 - Il Gonfaloniere
7. Le delibere del Capitolo possono essere appellate esclusivamente innanzi il Maestro Generale il quale in apposita seduta straordinaria espone al consesso le ragioni dell'appello.
8. Durante le riunioni del Capitolo il Maestro Generale ha potere di voto e di veto.
9. La Confraternita è organizzata in un Magistero Generale in cui si trova la sede, ed in Commanderie. La Commanderia è governata ai sensi dell'art.24 dello statuto, dal Commendatore. Egli rende conto del proprio operato esclusivamente al Maresciallo competente per territorio ed al Capitolo. Egli è responsabile dell'amministrazione delle finanze della Commanderia e dell'attività della stessa.
10. Il Commendatore deve fare, semestralmente, rapporto della consistenza delle finanze della Commanderia al Capitolo e mensilmente al Maresciallo dell'attività della stessa.
11. Egli deve provvedere ai trasferimenti di cui all'Art.2 comma 3.

ART. 2

DELLE FINANZE

Ogni membro della Confraternita contribuirà al suo mantenimento versando:

1. Una tassa alla Confraternita il cui importo è fissato annualmente dal Capitolo per le sue spese generali. Essa potrà essere conferita trimestralmente od annualmente.

2. Una tassa alla propria Commanderia, il cui importo viene fissato dal Consiglio di Commanderia e che sarà in funzione delle spese di gestione programmate.
3. Tutte le attività delle Commanderie e della Confraternita sono indirizzate alla raccolta di fondi e materiali da destinare esclusivamente alla devoluzione a titolo di beneficenza. Per ogni raccolta di fondi che viene effettuata dalle Commanderie esse dovranno renderne edotto il Segretario Tesoriere Generale e trasferirne alla Confraternita una quota pari al 30% a titolo di rimborso delle spese di mantenimento. Alla fine di ogni anno l'eventuale eccedenza viene messa a disposizione dei fondi da devolvere.
4. Il Segretario Tesoriere di Commanderia dovrà rendere il conto delle entrate e delle spese sostenute nell'anno dalla stessa al Capitolo Generale ed al Consiglio di Commanderia entro il mese di Gennaio dell'anno successivo. I conti di ogni Commanderia saranno discussi in seno ad essa rendendone edotto il Maresciallo competente secondo quanto riportato all'art. 1 comma 10)
5. Il Segretario Generale dovrà rendere conto delle entrate e delle spese sostenute nell'anno al Capitolo Generale entro il mese di Febbraio dell'anno successivo.
6. Il Segretario Tesoriere Generale - coadiuvato dall'ufficio di segretariato, ricevuti tutti i rendiconti dalle Commanderie redigerà il bilancio generale della Confraternita, rispettando nel merito tutte le norme di legge vigenti in materia.
Il bilancio così redatto, viene discusso e vagliato in tutte le sue voci dal Capitolo Generale della Confraternita che lo approva e, con una relazione, lo presenta all'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale ascoltata la relazione letta dal Gran Segretario in merito al bilancio darà l'approvazione per alzata di mano. Tutta la riunione sarà verbalizzata annotando tutte le osservazioni fatte.

ART. 3

DELLE FUNZIONI

CAPO I

IL MAESTRO GENERALE

Fermo restando quanto contenuto agli artt. 13 e 16 dello statuto, viene qui precisato che:

1. Per essere eletto, il Fratello proposto a questa funzione dovrà avere almeno 5 anni di anzianità nella Confraternita;
2. Egli governa in modo sovrano la Confraternita e la rappresenta in ogni circostanza;
3. Egli deve rispettare lo Statuto ed i Regolamenti nonché il solenne giuramento di investitura e quello di elezione;

4. Egli è eletto con voto segreto dal Capitolo Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza, gli scrutini continueranno fino alla settima tornata. Dall'ottava tornata in poi, in caso di mancato raggiungimento del quorum il Magister Generalis viene eletto a maggioranza semplice del 50% +1 dei partecipanti.
5. La votazione ha luogo alla presenza di tutti i componenti il Capitolo Generale o dei loro rappresentanti debitamente accreditati;
6. Commendatori, in caso di impedimento si faranno rappresentare da un membro del loro Consiglio di Commanderia;
7. La nomina del Maestro Generale, è sottoscritta dal Cancelliere con apposito decreto del Capitolo.

CAPO II

IL CAPITOLO GENERALE

Il Capitolo Generale è formato, ai sensi dell'art.14 dello Statuto:

- Dal Siniscalco che ha la funzione di Presidente e moderatore
- Dai Marescialli
- Dai Commendatori
- Dal Drappiere
- Dal Gonfaloniere

Prende parte alle riunioni del Capitolo, il Maestro Generale, con potere di voto semplice.

Il Capitolo prende tutte le decisioni, essendo al capo della Confraternita ed il suo organo esecutivo. Esso decide in particolare:

- Le nomine dei Cavalieri;
- Le nomine dei Sergenti;
- Le nomine dei Novizi;
- Le nomine dei Turcopoli;
- Conferma le elezioni dei Commendatori proposti dalle Commanderie o dal M.G.;
- Decide la creazione di nuove Commanderie, su proposta scritta da almeno quattro Cavalieri emettendo le relative bolle;
- Instaura relazioni fraterne con altri Ordini;
- Decide in ultima istanza, su proposta delle Commanderie, alla ammissione all'esame per l'elevazione a Cavaliere Templare o Cavaliere Templare armato, del Novizio, e l'ammissione

alla "VEGLIA D'ARMI" dei Cavalieri Armati per il successivo "ADDOBBAMENTO";

- Decide in merito alla esclusione dei suoi membri, sia su proposta delle Commanderie che su denuncia dei Marescialli;
- Rilascia le deleghe, ai Cavalieri ed ai Marescialli, a rappresentare il Maestro Generale nelle manifestazioni ogni qualvolta lo reputi opportuno;
- Stabilisce l'ammontare delle quote annuali dovute da ogni membro alla Confraternita;
- Esamina le proposte di nomina a "CAVALIERE ONORARIO" ed emette le relative bolle;
- Ordina e verifica il buon funzionamento delle Commanderie e il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti anche nell'ambito della Commanderia;
- Conosce e regola le controversie che nascono a tutti i livelli, in ultima istanza, sentiti sia i Marescialli che i Commendatori qualora lo reputi opportuno;
- Riceve i suggerimenti e le lagnanze di ogni Fratello o Sorella o di ogni Commanderia, che gli sono sottoposti per via gerarchica e che sono in rapporto con il Maestro Generale e la Confraternita; questi saranno presentati per iscritto, o personalmente, previa convocazione, dall'interessato, trattati nell'interesse superiore della Confraternita e non potranno essere indirizzati ad un membro del Capitolo a titolo personale ma chi lo riceve ha l'obbligo di trasmetterle al Maestro Generale che in base al contenuto può investire nella decisione il Capitolo; non rispettando queste procedure tutte le istanze di questo tipo saranno considerate insussistenti;
- Concede quando è necessario le deroghe che risultano indispensabili, alle diverse nomine, di durata o di funzione per il buon funzionamento delle Commanderie, su decreto del Maestro Generale;
- Prende i provvedimenti necessari per assicurare la pubblicazione di un bollettino di informazione della Confraternita da far pervenire a tutte le Commanderie;
- Sarà vigile finché ogni Fratello o Sorella proposti ad un'alta funzione o livello, della Confraternita, ne presenti le attitudini, le conoscenze necessarie e la modestia inerenti a questi compiti.
- Decide su tutte le iniziative della Confraternita in maniera inappellabile salvo quanto stabilito all'art.1 comma 7. In caso di rigetto dell'appello la decisione è definitivamente presa.
- Valuta l'operato delle Commanderie nel solo interesse della Confraternita.
- Valuta l'operato dei Commendatori nel caso di Commanderie in cui l'attività risulti particolarmente ridotta o dormiente e ne sanziona la sostituzione nominandone il sostituto.
- Il Capitolo può emettere decreti solo in materia di nomina del Maestro Generale.

CAPO III

IL SINISCALCO

Per essere eleggibile a Siniscalco, il componente del Capitolo della Confraternita, avrà almeno cinque anni di anzianità al suo interno, è nominato dal Maestro Generale sentito il Capitolo Generale.

Dura in carica cinque anni, come previsto all'art.17 dello statuto e il numero degli incarichi non potrà superare i due consecutivi. Egli è anche Segretario Generale della Confraternita.

Egli si occupa de:

- i problemi amministrativi inerenti la Segreteria;
- assolve a tutte le funzioni segretariali relative all'attività della Confraternita;
- È depositario dello Statuto e vigila sul rispetto della sua applicazione e sulla disciplina generale proponendo al Consiglio le decisioni da adottare;
- È custode degli archivi;
- Presiede le riunioni del Capitolo
- Fa le veci del Maestro Generale, in caso di impedimento prolungato o di assenza del Maestro Generale,
- In caso di decesso del Maestro generale o di decadenza dello stesso, riunisce entro dieci giorni il Capitolo per designare il suo successore;
- Convoca le riunioni del Capitolo e le riunioni Generali della Confraternita
- Dispone degli approvvigionamenti e delle provviste che gli vengono richieste dal Drappiere, dal Gonfaloniere o da qualsivoglia membro del Capitolo.
- Reperimento e della diffusione della bibliografia Templare o di altro genere di veicolo di informazione utile alla Suprema Militia e a i suoi membri;
- Redigere i verbali delle sedute del Capitolo e dell'assemblea plenaria.

E' il secondo in grado nella Confraternita

CAPO IV

IL MARESCIALLO

Per essere eleggibile a Maresciallo, il componente del Capitolo della Confraternita, avrà almeno cinque anni di anzianità, è nominato dal Maestro Generale sentito il Capitolo.

Dura in carica cinque anni, e il numero degli incarichi non potrà superare i due consecutivi ai sensi dell'art.19 dello statuto.

Egli deve:

- Fare le veci del relatore dell'attività delle Commanderie del territorio di sua competenza.
- Valutare l'operato delle Commanderie
- Valutare l'operato dei Commendatori
- Proporre eventuali sostituzioni d'incarico
- Proporre attività organizzate alle Commanderie
- Proporre al Capitolo iniziative disciplinari nei confronti dei Commendatori inerti o dormienti o delle Commanderie particolarmente inefficaci.
- Raccogliere i rendiconti delle proprie Commanderie entro il mese di gennaio dell'anno successivo la fine della gestione
- Relazionare mensilmente dell'attività delle proprie Commanderie
- Partecipare alle riunioni del Capitolo

Egli inoltre:

- Collabora con il Siniscalco nello studio dei problemi amministrativi relativi al territorio di propria competenza;
- Tiene aggiornato l'annuario dei membri e vi apporta i cambiamenti soggiunti relativi al territorio di propria competenza;
- Accoglie i curriculum vitae dei postulanti con l'incarico di esaminarli e di portarli all'esame del Capitolo;
- Collabora con il Maestro Generale per la corrispondenza della Confraternita relativa al territorio di propria competenza;
- Cura la diffusione del notiziario ed altri eventuali pubblicazioni nel territorio di propria competenza.

CAPO V

IL DRAPPIERE

Egli è responsabile della formazione e della condotta dei membri della Confraternita.

- Presiede la riunione plenaria e ne costituisce il moderatore
- Sovrintende alla condotta e disciplina dei membri della Confraternita
- Cura la vestizione dei Cavalieri e la loro divisa
- Verifica che venga rispettato il regolamento in materia di condotta morale e di decoro dei Confratelli.
- Sovrintende alla formazione dei Turcopoli
- Sovrintende alla formazione dei Novizi e dei Sergenti

- Valuta la condotta degli aspiranti e se del caso ne propone la promozione.
- Le promozioni a gradi superiori così come l'accoglienza dei Turcopoli sono fatte dal capitolo ad esclusiva ratifica delle sue valutazioni.
- Propone l'investitura dei nuovi Cavalieri a proprio insindacabile giudizio sentito il Dominus del postulante.
- Propone le eventuali degradazioni al capitolo.
- Organizza di concerto con il Gonfaloniere le cerimonie di investitura
- Sovrintende alla formazione del suo sostituto
- Partecipare alle riunioni del Capitolo

E' il terzo in grado della Confraternita; ai sensi dell'art.22 dello statuto egli è nominato dal Capitolo e dura in carica un lustro. La sua rielezione può avvenire una sola volta e non potrà mai rivestire la medesima carica anche a distanza di tempo, esauriti i due incarichi.

CAPO VI IL GONFALONIERE

Egli è il custode del gonfalone della Confraternita.

E' suo compito:

- curare ed organizzazione delle cerimonie della Confraternita
- assistere e supportare il Drappiere nell'organizzazione delle cerimonie di investitura dei confratelli
- partecipare alle riunioni del Capitolo

ai sensi dell'art.23 dello statuto egli è nominato dal Capitolo e dura in carica un lustro. La sua rielezione può avvenire una sola volta e non potrà mai rivestire la medesima carica anche a distanza di tempo, esauriti i due incarichi.

CAPO VII I COMMENDATORI

Non può essere chiamato ed elevato al grado e alla funzione di Commendatore effettivo, che un Cavaliere Templare armato, il cui decretale dimostra la sua appartenenza all'ordine o alla Confraternita nella qualità di Cavaliere da almeno cinque anni, salvo casi eccezionali disposti con apposito decreto dal Maestro Generale.

È scelto con voto segreto dall'Assemblea riunita in Capitolo della Commanderia, con la maggioranza dei 2/3 dei Cavalieri presenti.

Dopo tre turni di scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

In seguito è proposto al Capitolo per via gerarchica e questo decide in ultima istanza la sua nomina.

In vista della creazione di future Commanderie, il Capitolo può nominare i Commendatori.

È eletto per un periodo di cinque anni e il numero dei suoi mandati non dovrà essere superiore a due ai sensi dell'art. 24 dello statuto.

Egli:

- Dirige la Commanderia;
 - Governa la Commanderia sentendo il parere del Capitolo della sua Commanderia e redigendo apposito verbale;
 - amministra le finanze della Commanderia e ne rende conto semestralmente al Maresciallo competente
 - di concerto con il Capitolo di Commanderia organizza l'attività della stessa e ne rende conto al Maresciallo competente, ai sensi dell'art.1, mensilmente
 - effettua i versamenti delle quote di sostegno della Confraternita di cui all'art.2 comma 3 con cadenza trimestrale.
 - redige il rendiconto annuale e lo trasmette al Maresciallo competente entro la seconda settimana del mese di gennaio dell'anno successivo.
 - ai sensi dell'art.23 dello statuto egli è nominato dal Capitolo e dura in carica un lustro. La sua rielezione può avvenire una sola volta e non potrà mai rivestire la medesima carica anche a distanza di tempo, esauriti i due incarichi.
 - I membri del Consiglio di Commanderia sono eletti individualmente dall'insieme dei membri riuniti in Capitolo, con voto segreto e a maggioranza assoluta, sono proposti dal Commendatore su atto di candidatura volontaria o su designazione.
- Durano in carica cinque anni e il loro mandato non può superare i due consecutivi.

ART. 4

ATTRIBUTI E GRADI

Il motto dei Cavalieri della Suprema Militia è per tradizione il primo versetto del Salmo del RE Davide:

"NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM".

Il motto della Confraternita è un versetto di Sant'Ireneo Vescovo di Lione

"GLORIA DEI VIVENS HOMO, VITA AUTEM HOMINIS VISIO DEI"

CAPO I DELLA DIVISA

A sensi dell'art.29 dello statuto, i colori della Confraternita sono il nero ed il bianco.

1. Ogni Cavaliere indossa sempre i colori della Confraternita in ogni occasione ed in ogni adunanza di qualsivoglia livello.
2. Per fare ciò deve indossare “brache nere e camicia bianca”. E' quindi imperativo presenziare sempre con tale abbigliamento al fine di dimostrare il dovuto rispetto alla Confraternita ed ai Confratelli, portando la parte alta di colore bianco e i pantaloni di colore scuro preferibilmente nero.
3. Inoltre ogni Cavaliere della Suprema Militia porta con decoro il Manto Bianco, con la croce vermiglia all'altezza della spalla sinistra.
4. I componenti del Capitolo indossano anche una tunica bianca sotto mantello con Croce Patente vermiglia sul petto.
5. La tunica è cinta in vita con un cordone bianco.
6. Il Manto Bianco è chiuso al collo con fermaglio semplice e sobrio in ferro non colorato.

A discrezione del Drappiere, il Cavaliere, il Sergente, il Novizio od il Turcopolo che si propongono di partecipare alle iniziative privi dei colori o con tenuta indecorosa saranno allontanati e potrà venir proposto al Capitolo l'irrogazione di eventuali sanzioni.

CAPO II DEI GRADI DELLA CONFRATERNITA

I gradi della Confraternita sono nell'ordine:

- Maestro Generale
- Siniscalco
- Drappiere
- Maresciallo

- Gonfaloniere
- Commendatore

- Cavaliere Templare armato

- Cavaliere Templare
- Sergente
- Novizio
- Turcopolo

Su tutti i documenti redatti che riguardano la Confraternita i Cavalieri faranno precedere la loro firma dalla lettera F; I Commendatore da una Croce LATINA (+); i graduati d'alto rango da una Croce a tripla traversa.

In tutte le interpellanze interne alle Commanderie i Cavalieri si chiamano "Fratelli" e le Dame "Sorelle"; il darsi del TU è di uso ma non obbligatorio.

Il Capitolo dispone di adottare una condotta sobria ed a tale fine ripudia l'ostentazione di gradi mediante gioielli od insegne con la sola eccezione del M.G..

A distinguere i diversi gradi sarà quindi l'abbigliamento.

Dei Gradi e delle Nomine viene tenuto apposito registro dal Drappiere.

MAESTRO GENERALE

La veste del Maestro Generale sarà costituita sempre:

- dal Manto Bianco
- dalla tunica cinta dal cordone dorato,
- dalla cravatta bianca
- dal Medaglione distintivo,
- da guanti bianchi con croce patente rossa sul polso

SINISCALCO

La veste del Siniscalco sarà costituita sempre:

- dal Manto Bianco
- dalla tunica cinta dal cordone rosso,
- dalla cravatta nera
- da guanti gialli con croce patente rossa sul polso

DRAPPIERE

La veste del Drappiere sarà costituita sempre:

- dal Manto Bianco
- dalla tunica cinta dal cordone nero,
- dalla cravatta nera
- da guanti neri con croce patente rossa sul polso

MARESCIALLO

La veste del Maresciallo sarà costituita sempre:

- dal Manto Bianco
- dalla tunica cinta dal cordone bianco,
- dalla cravatta nera
- da croci patente sui baveri del colletto o sulla sinistra del petto

GONFALONIERE

La veste del Gonfaloniere sarà costituita sempre:

- dal Manto Bianco
- dalla cravatta nera
- dalla croce patente rossa su fondo nero affissa sulla spalla destra

COMMENDATORE

La veste del Commendatore sarà costituita sempre:

- dal Manto Bianco
- dalla cravatta nera
- dalla Croce Cristiana su fondo nero sulla spalla destra

CAPO III DEL GONFALONE

Il Gonfalone è custodito dal Gonfaloniere, esso è NERO e BIANCO con CROCE PATENTE

CAPO IV
DELLE COMMANDERIE

NOMI DELLE COMMANDERIE

Ogni Commanderia, se lo desidera, può assumere il nome di un Gran Maestro, o un nome di un personaggio della Cavalleria o di un Santo Cristiano, seguito dal nome della città dove sorge la Commanderia, con un Blasone che le è proprio.

I GRADI NELLE COMMANDERIE

I gradi nelle Commanderie sono:

Scudiero; Novizio; Cavaliere (Templare armato o non); Commendatore

ART. 5

LE RICORRENZE FESTIVE DELLA SUPREMA MILITIA

I Cavalieri hanno in reverenza ovunque le seguenti ricorrenze:

- IL SUPPLIZIO DI JACQUES DE MOLAY 18 MARZO 1314
- SAN GIOVANNI BATTISTA 24 GIUGNO
- SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE 20 AGOSTO
- SAN BENEDETTO 21 MARZO
- SAN MICHELE 29 SETTEMBRE
- L'ARRESTO DEI TEMPLARI 13 OTTOBRE 1307
- SAN GIOVANNI EVANGELISTA 27 DICEMBRE

ART. 6

GIURISDIZIONE E GENERALITA'

I fratelli e sorelle di ogni Commanderia devono riunirsi almeno una volta al mese, ogni assenza va motivata e notificata al Commendatore o ad un membro del Consiglio di Commanderia.

Assenze ripetute e non giustificate saranno punite con misure disciplinari.

Ogni preavviso di esclusione dalla Confraternita dovrà essere motivato e sottoposto alla commissione disciplinare costituita a tale scopo.

Questa farà una relazione dettagliata che sarà inviata al Capitolo della Confraternita il quale

deciderà sul caso sottoposto e farà conoscere le sue decisioni.

Sono considerati motivi gravi che rilevano sanzioni ed esclusioni:

1. L'inosservanza degli statuti, ripetute e volontarie;
2. L'esercizio abusivo di autorità e di titoli e il non rispetto della gerarchia;
3. Le condanne penali che comportano la perdita dei diritti civili;
4. Il non pagamento delle quote associative dopo l'ingiunzione;
5. Denuncia al Capitolo della Commanderia di atti gravi contro la religione Cristiana o di atti infamanti contro l'Ordine e i suoi Cavalieri;

Le Commanderie sono obbligate a trasmettere copia di tutte le verbalizzazioni effettuate sia durante la riunione generale che durante i Capitoli, così come le copie dei lavori redatti dai fratelli, alla segreteria della Confraternita. Le eventuali sanzioni disciplinari vengono comunicate al confratello, durante apposita seduta del Capitolo e non vengono mai condivise al di fuori di tale consesso.

ART. 7

CAPITOLO GENERALE

Il Capitolo Generale si riunisce una volta al mese o su richiesta di uno dei membri.

In occasione di questa assemblea vengono prese le delibere inerenti la vita della Confraternita, l'investitura dei nuovi membri e di tutto quanto di competenza del Capitolo.

L'assemblea generale ordinaria della Confraternita è convocata una volta l'anno e può precedere il Capitolo Generale.

L'assemblea generale Straordinaria può essere convocata su richiesta della maggioranza delle Commanderie o dal Capitolo della Confraternita.

Le riunioni del Capitolo sono presiedute dal Siniscalco che ne fa anche da moderatore

Durante le Riunioni, il Presidente legge l'Ordine del Giorno, quindi dà la parola ai confratelli che si sono iscritti a parlare in ordine alfabetico.

Essi potranno intervenire per un periodo limitato di tempo.

In via preliminare viene fissato tale tempo in 5 minuti primi.

Nessuno può intervenire se non è iscritto a parlare prima dell'inizio della riunione.

Al termine della riunione viene stilato un verbale dal Segretario.

La medesima condotta si terrà in ogni riunione della Confraternita di qualsivoglia livello.

ART. 8

TRASFERIMENTO DEI CAVALIERI

Il trasferimento di un Cavaliere da una Commanderia ad un'altra non può avvenire senza l'approvazione dei Commendatori interessati alla partenza e all'arrivo del Cavaliere.

I membri che desiderano fondare una nuova Commanderia dovranno avere l'approvazione del Maresciallo competente per territorio che rivolgerà istanza al Capitolo.

Il Maestro Generale e il Capitolo decideranno in ultima istanza.

La nuova Commanderia deve essere formata all'inizio da almeno quattro Cavalieri Templari armati da almeno due anni; la richiesta dovrà essere fatta per iscritto e controfirmata dal Maresciallo.

L'insediamento sarà fatto secondo il rituale.

ART. 9

VITA DELLA COMMANDERIA

La Commanderia, governata dal Commendatore, amministra le proprie attività interne e i propri mezzi di sussistenza in modo indipendente, fatti salvi le incombenze prescritte all'art. 2 (finanze) ed il pedissequo rispetto del presente regolamento, dello statuto, i decreti del Magister Generalis e delle delibere del Capitolo Generale.

Non può proiettarsi all'esterno con manifestazioni o altro se non dopo aver ottenuto l'assenso del Maestro Generale e del Capitolo Generale. È rappresentata al Capitolo Generale dal suo Commendatore e dal Maresciallo competente per territorio.

Ogni adunanza, anche quelle non rituali, sarà oggetto di verbalizzazione ove verranno menzionati tutti gli argomenti in modo preciso.

Ogni nomina dovrà essere confermata da un decreto numerato e firmato e recante il sigillo dell'autorità competente, in difetto sarà considerata nulla.

Le adunanze vengono convocate per iscritto alla residenza degli interessati e la convocazione deve, sempre contenere l'Ordine del giorno. Fanno eccezione le convocazioni d'urgenza che possono essere fatte anche verbalmente dal Commendatore o suo delegato

ART. 10

CUMULO DI FUNZIONI

A livello delle Comanderie, il cumulo delle funzioni può essere autorizzato se il numero dei Cavalieri è insufficiente.

A livello del Confraternita il cumulo è consentito esclusivamente con decreto Magistrale.

Un Cavaliere che occupa già una funzione nella Commanderia può occupare anche una funzione in seno al Confraternita ad eccezione dei Commendatori.

Al termine del loro mandato, solo i Commendatori e gli alti Graduati avranno il diritto di portare il titolo di "ONORARI".

Non si potranno operare affari o transazioni finanziarie tra i Cavalieri di una Commanderia o di Commanderie diverse salvo che a titolo esclusivamente privato.

In nessun caso impegneranno la responsabilità del Confraternita in liti o procedimenti penali o civili

ART. 11

COMMANDERIE E FRATELLI STRANIERI

L'affiliazione di Cavalieri o di Commanderie che risiedono all'estero è un fatto eccezionale e sottoposto alla decisione del Maestro Generale che comunque l'affiderà al Maresciallo competente.

Per i Cavalieri normalmente non può aver luogo che con l'assenso del Commendatore della Commanderia alla quale appartiene il Cavaliere straniero.

ART. 12

DELLA CONDOTTA DEI CAVALIERI

1. **Le riunioni sono obbligatorie**, questo è chiaramente detto ai Novizi all'atto dell'accoglimento in Commanderia, non sono ammesse deroghe salvo la causa di forza maggiore.
2. In questo caso, deve rivolgersi al Comandante per giustificare l'assenza. Le scuse potranno essere portate anche tramite un membro presente, prima dell'inizio del Capitolo, e saranno sempre accompagnate da un obolo la cui entità sarà fissata dal Capitolo di Commanderia.
3. **L'assiduità è una regola assoluta**, un membro non può mancare all'attività della Confraternita se non in caso di forza maggiore, malattia o assenza dalla città; non sono ammessi come giustificazioni motivi voluttuari o mondani; questi svaghi possono essere rimandati ad altri momenti in considerazione del fine altissimo della Confraternita.
4. Ogni Cavaliere deve partecipare alle riunioni ed adunanze **tutte in una tenuta decente e con i colori della Confraternita**, anche sotto il mantello, all'occorrenza comunicata dal Gonfaloniere, deve portare i gradi ed i guanti se previsti. Nelle cerimonie ufficiali con ospiti particolari, o cerimonia di ingresso al noviziato, saranno indossati, oltre ai canonici pantaloni scuri e camicia bianca anche la cravatta nera. **È assolutamente vietato portare gioielli od altri accessori di alto valore durante le attività tutte della Confraternita.** La Confraternita chiede ai suoi membri di acquisire lo spirito di umiltà. Cambiare vestiti,

portare modelli firmati (per le dame), danno la sensazione di essere una persona che vuole apparire e non essere.

5. Compiere il rito di purificazione prima di entrare in riunione incontrando i fratelli Templari con un minuto di silenzio e di meditazione e raccoglimento.
6. Per il lavoro il Cavaliere deve realizzare in sé stesso un equilibrio tra il bene ed il male, non essere esuberante affinché non prevarichi gli altri. Deve divenire una forza che agisce e che assicura la primordialità del bello, del bene, del vero e che porti alla saggezza. Scegliere l'ideale templare, è affrontare la vita con compostezza e modestia, si è destinati ad essere al servizio della più grande causa, vi si è destinati perché la vita abbia un senso ed una finalità. Si deve essere coscienti del proprio dovere e bisogna lavorare alla propria evoluzione.
7. Per non danneggiare l'atmosfera creata dal raccoglimento, nessuno può entrare nella sede della Confraternita prima dell'inizio dell'adunanza, tranne che il Gonfaloniere che ha il compito di preparare il locale.
8. Si entra in silenzio e si porge il saluto a tutti i presenti in ordine di grado con la stretta di mano "al pollice".
9. Non sono ammessi ritardi. I membri che arrivano in ritardo comunque non oltre il 15° minuto oltre l'ora fissata per l'adunanza, vengono ricevuti dal Presidente dell'assemblea che li introduce e dopo aver salutato sia la Bandiera che il Commendatore, il Gonfaloniere li assiederà fra i fratelli Templari.
10. **Il ritardo sporadico, benché non ammesso, è tollerato. Esso sarà accompagnato da un obolo, da versarsi immediatamente, pari a 5,00€. Se il ritardo eccede i 15 minuti il membro della Confraternita si asterrà dal partecipare alla riunione e sarà assente ingiustificato. La ripetuta assenza, anche giustificata, oltre la seconda, comporta sanzioni disciplinari che verranno irrogate dal Capitolo Generale.**
11. Non è permesso lasciare l'aula e l'assemblea prima del termine della stessa, per nessun motivo. Il membro che partecipa, lo fa scientemente e con piena consapevolezza dell'impegno assunto.
12. È vietato:
 - fumare nella sede della Confraternita,
 - divagare su problemi futili e i problemi profani non potranno mai essere messi all'ordine del giorno se non attinenti all'attività della Confraternita.
 - Divulgare a chichessia, al di fuori dell'assemblea, notizie, fatti od avvenimenti riguardanti la vita della Confraternita che coinvolgono in maniera anche indiretta i singoli membri. Ciò per tutelare la riservatezza e l'integrità del Confratello. Il membro che trasgredisce a questa norma lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria

esclusiva responsabilità, rimanendo a suo esclusivo carico le eventuali sanzioni disciplinari che il Capitolo vorrà erogare. Per i casi più gravi è prevista anche l'espulsione con disonore e la confisca del mantello e della spada.

13. L'assemblea è aperta dal Presidente che pronuncia la formula:

- “Non nobis Domine, non nobis. Sed nomini Tuo da Gloriam”
- I membri rispondono:”Amen”
- Il Presidente, fatto l'appello, dichiara validamente costituitasi l'assemblea pronunciando il motto della Confraternita:
- “Gloria Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei”
- I membri rispondono:”Amen”
- a questo punto l'assemblea è aperta e il Presidente legge l'ODG e stabilisce i tempi di cui al punto 16.

14. Durante i lavori, sono ammessi a parlare solo il presidente dell'assemblea e i confratelli che si saranno iscritti prima dell'inizio della seduta. Non sono ammessi altri interventi da parte di nessun membro.

15. Il Presidente dell'assemblea dà e toglie la parola agli intervenuti.

16. Gli interventi si potranno protrarre per periodi di tempo limitato e stabilito prima dell'inizio dell'assemblea dal Presidente in funzione del numero e dell'importanza degli argomenti all'ODG.

17. I membri non iscritti a parlare seguono i lavori in Religioso Silenzio

18. Gli intervenuti, al termine della propria esposizione, tornano ad osservare il Silenzio che non potrà in nessun modo essere interrotto.

19. In casi eccezionali il Presidente potrà dare la parola ai Cavalieri non preventivamente iscritti a parlare previo il versamento di un obolo di €2,00 da versarsi immediatamente alle casse dell'assemblea.

20. I membri di grado inferiore a Cavaliere Templare non hanno diritto di parola se non invitati a esporre, dal Presidente. Essi possono rappresentare le proprie opinioni attraverso il Dominus.

21. La violazione del Silenzio in aula comporta l'allontanamento dall'aula.

22. L'intervento non autorizzato comporta l'allontanamento dall'aula.

23. Al termine del giro di interventi, si procede alle eventuali votazioni e si chiude l'assemblea.

Il Presidente verifica che si sia esaurito l'ODG e dichiara chiusa l'assemblea. Il Presidente pronuncia la formula:

- “Non nobis Domine, non nobis. Sed nomini Tuo da Gloriam”

- I membri rispondono: "Amen"
- Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea pronunciando il motto della Confraternita:
- "Gloria Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei"
- I membri rispondono: "Amen"
- L'assemblea e' sciolta e si può lasciare l'aula decorosamente in silenzio e senza schiamazzi.

Redatto in Milano

A.D. 2014 il giorno 30 di luglio

Il Maestro Generale

Il Cancelliere

Copia del presente Regolamento è conservata presso la sede della Confraternita e ogni Cavaliere vi appone il proprio segno per assenso ed accettazione piena.



Dodocalogo della Confraternita dei Cavalieri Templari

1. Ad ogni adunanza di qualsivoglia tipo e grado i membri presenziano con i colori: camicia bianca e pantaloni neri o blu scurissimo. Per le cerimonie è prevista la cravatta nera e maglione bianco sopra la camicia bianca. Non è prevista la giacca di nessun tipo dovendosi indossare il mantello. Qualora non fosse possibile indossare il mantello si dovrà essere dotati della sciarpa. Il membro non abbigliato come da norma è tenuto ad allontanarsi immediatamente.
2. Tutti i membri della Confraternita di qualsiasi grado sono tenuti a partecipare alle adunanze convocate dal Siniscalco o dal Commendatore. L'assenza ingiustificata comporta il versamento di un obolo di €.10,00. La giustificazione dell'eventuale assenza dovrà essere sempre adottata alla segreteria prima dell'inizio dell'adunanza.
3. Non sono ammesse assenze ripetute se non per gravissimi motivi. Al ripetersi delle assenze dopo la seconda il Capitolo esamina la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari.
4. Non sono ammessi ritardi. Il ritardo compreso entro i 15 minuti comporta il versamento di un obolo di €.5,00. Il membro che giunge all'adunanza oltre il 15° minuto dal suo inizio dovrà astenersi dal partecipare e verrà annotato come assente ingiustificato per cui vale quanto stabilito al punto 2.
5. Gli oboli vengono versati immediatamente.
6. Non è possibile lasciare anticipatamente le adunanze salvo per gravissimi motivi.
7. Le riunioni vengono aperte e chiuse dal presidente a norma di regolamento. Egli dà e toglie la parola secondo norma.
8. Chi vuole partecipare alle discussioni deve iscriversi a parlare prima dell'inizio dell'adunanza. Non possono prendere la parola coloro che non sono iscritti a parlare.
9. Chi sentisse la necessità di intervenire nelle discussioni, secondo norma, anche se non preventivamente iscritto a parlare, potrà farlo, richiedendone l'autorizzazione al Presidente accompagnando la richiesta con il versamento di un obolo di €.2,00. Egli potrà parlare comunque e soltanto al termine del giro di consultazioni sul singolo argomento, non prima, e comunque quando il Presidente gli consente facoltà di parola..
10. I membri non iscritti a parlare rispettano il Religioso Silenzio. La violazione della consegna del silenzio, configurandosi come assenza di rispetto del regolamento e dei confratelli, comporta l'allontanamento immediato dall'aula.
11. E' assolutamente vietato divulgare fatti o circostanze appresi durante le adunanze, riguardanti membri riconoscibili della Confraternita. Il membro che dovesse trasgredire tale regola lo fa a proprio totale rischio e pericolo assumendosi ogni responsabilità e tenendo fin d'ora sollevata la Confraternita.
12. E' vietato fumare durante le adunanze e tenere una condotta meno che consona al ruolo che si ricopre. La violazione comporta l'allontanamento dal consesso.

